

UNIONE COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA

SERVIZIO FINANZIARIO

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI GENERALE DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2026 - 2028 (ART. 193 DEL D.LGS. N. 267/2000). RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dato atto che in data 28.02.2026 il Consiglio ha approvato il bilancio di previsione 2026 - 2028 (cfr parere/verbale n. 3 del 26.02.2026).

In data 04.05.2026 il Consiglio ha approvato il rendiconto 2024 (cfr relazione /verbale n. 7 del 30.04.2026), determinando un risultato di amministrazione di euro 281.076,54 così composto:

fondi accantonati	per euro	124.004,20
fondi vincolati	per euro	105.519,51
fondi destinati agli investimenti	per euro	21.863,31
fondi disponibili	per euro	29.689,52

- Dato atto che, alla data odierna:
- sono stati adottati i seguenti atti di variazione al previsionale 2025 - 2027:

Tipologia atto	Organo	Numero atto	Data atto	Oggetto atto
Deliberazione	Giunta	20	27.05.2026	VARIAZIONI DI CASSA AL BILANCIO 2026 - 2028
Deliberazione	Giunta	21	27.05.2026	VARIAZIONI ATTIVE E PASSIVE AL BILANCIO 2026 - 2028

Dato atto che, alla data odierna:

- con delibera di Giunta n. 19 del 08.05.2026 è stato operato uno storno dal fondo di riserva
- non sono stati operati storni dal fondo di riserva di cassa

Visti gli articoli 193 e 175 comma 8 del D.Lgs. 267/00 ai sensi dei quali:

Art. 193

1. Gli enti locali garantiscono durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'articolo 162, comma 6.
2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

Art. 175 comma 8

Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo di consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva di cassa, a fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;

Visto il principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 ai sensi del quale, in occasione della salvaguardia degli equilibri/assestamento di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l'ente deve procedere, in particolare, a:

- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni (punto 5.3.11);
- apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive (punto 6.3);
- verificare la congruità del FCDE complessivamente accantonato (punto 3.3):
 - a) nel bilancio di previsione (in sede di assestamento)
 - b) nell'avanzo (in sede di salvaguardia degli equilibri)

Precisato altresì che ai fini dell'adeguamento del FCDE si procede:

- in sede di assestamento alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l'accantonamento al FCDE
- in sede di salvaguardia degli equilibri vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione.

Fino a quando l'FCDE non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione.

Visto l'articolo 194 del D.Lgs. 267/00 ai sensi del quale gli enti locali provvedono, con deliberazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Dato che è richiesto ai responsabili di servizio di segnalare:

- 1) tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio triennale di bilancio per quanto riguarda la gestione di competenza e di cassa;
- 2) tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio per quello che riguarda la gestione dei residui;
- 3) l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese;
- 4) tutte le variazioni di previsione triennale e di residuo che si renderanno necessarie a seguito della verifica di cui sopra ivi compreso l'adeguamento del Fondo crediti dubbia esigibilità di competenza e di quello accantonato in avanzo;
- 5) La verifica dello stato di avanzamento della realizzazione dei lavori programmati per il 2026 e della eventuale revisione dei cronoprogrammi previsti.

Tutto quanto sopra detto, a seguito dei riscontri pervenuti e dell'attenta verifica delle poste di bilancio nonché dei vincoli imposti dalla normativa preordinata, si espone comunque quanto segue.

Equilibrio della gestione dei residui

Non si evidenziano situazioni di squilibrio nella gestione dei residui.

L'accantonamento dell'avanzo al fondo crediti di dubbia esigibilità è congruo alla copertura di eventuali minori incassi sui residui attivi. Non si ritiene di dover procedere a riduzioni di accantonamento a tale fondo.

Equilibrio della gestione di competenza

Verificate le segnalazioni di maggiori/minori entrate/spese ricevute dai responsabili dei settori e degli uffici associati non si evidenziano situazioni di squilibrio nella gestione di competenza corrente.

Per quanto riguarda la gestione in conto capitale, si evidenzia che i competenti uffici non hanno segnalato la necessità di apportare variazioni ai cronoprogrammi delle spese di investimento.

Equilibrio nella gestione di cassa

Allo stato attuale la previsione di cassa del 2026 è la seguente:

4Fondo di cassa all'1/1/20256	270.828,08
previsione di cassa in entrata (dati aggiornati ai valori post assestamento)	6.728.185,72
previsione di cassa in uscita (dati aggiornati ai valori post assestamento)	6.742.546,62
Fondo di cassa al 31/12/2025	256.467,18

L'ente non fa ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Tenuto conto quanto sopra, si ritiene che gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo.

Considerata la difficoltà di prevedere con precisione la cassa nel dettaglio del singolo capitolo, così come prevede l'attuale gestione del programma di contabilità, si ritiene, per quanto possibile, di mantenere consistenti livelli di fondo di riserva di cassa al fine di superare agevolmente eventuali insufficienze per il rispetto dei pagamenti di fine anno.

Verifica dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità

Come ricordato sopra, l'articolo 193 del Tuel e il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 3.3 ed esempio 5), in occasione della salvaguardia/assestamento impongono di verificare l'adeguatezza:

- dell'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione;
- dell'accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione.

Il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione

Nel risultato di amministrazione risulta accantonato un Fondo crediti di dubbia esigibilità per un ammontare di di €. 33.809,70 corrispondenti ai residui attivi capitolo 3014/1 (Rette socio assistenziali). Lo stanziamento prescinde da quanto previsto dalla normativa in materia di fondo crediti di dubbia esigibilità poiché la somma accantonata è superiore ai limiti di legge prefissati e, quindi prudenzialmente accettabile.

Alla luce dell'andamento della gestione dei residui e dell'accantonamento al FCDE disposto nel risultato di amministrazione al 31/12/2025, emerge che il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione è adeguato al rischio di inesigibilità, secondo quanto disposto dai principi contabili.

Allo stesso tempo, allo stato attuale, non si rilevano sovrabbondanze di quantificazione che possano generare svincoli di somme.

Il FCDE accantonato nel bilancio di previsione

Sulla base del bilancio di previsione e delle sue successive variazioni, ad oggi le quote di FCDE stanziate nel triennio risultano essere le seguenti: €. 8.500,90 per il 2026, € 8.500,90 per il 2027 e € 8.500,90 per il 2028.

Allo stato attuale, stante l'invarianza delle previsioni relative alle poste di entrata soggette ad accantonamento al FCDE non si rende necessario procedere a variazioni della quota di FCDE stanziata nel bilancio 2026 - 2028.

Risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione accertato con il rendiconto dell'esercizio 2025 è pari a €. 281.076,54, cui la parte libera è pari a €. 29.689,52. L'avanzo complessivo applicato al bilancio di previsione 2026 è pari ad € 157.072,13 come di seguito riportato:

Descrizione	Quota accertata	Quota applicata al bilancio 2026	Quota residua
PARTE ACCANTONATA:			
Fondo crediti di dubbia esigibilità	33.809,70	0	33.809,70
Altri accantonamenti:	90.194,50		90.194,50
- di cui indennità fine mandato			
- rinnovi contrattuali		0	
- fondo contenzioso			
- ad altro titolo	90.194,50	0	90.194,50
TOTALE PARTE ACCANTONATA	124.004,20	0	124.004,20
PARTE VINCOLATA:			
Vincoli derivanti da leggi e principi contabili			
Vincoli derivanti da trasferimenti	105.519,51	105.519,51	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0	0	0
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	0,00		0,00
Altri vincoli	0	0	0
TOTALE PARTE VINCOLATA	105.519,51	105.519,51	0,00
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI:			
TOTALE PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	21.863,31	21.863,31	0,00
PARTE DISPONIBILE:			
TOTALE PARTE DISPONIBILE	29.689,31	17.594,37	12.095,14
TOTALE AVANZO	281.076,54	144.977,19	136.099,35

Preso atto del fatto che il comma 3-bis dell'articolo 187 del D.Lgs. n. 267/2000 consente l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per i provvedimenti di riequilibrio anche nel caso in cui l'ente faccia ricorso all'anticipazione di tesoreria (art. 222) ovvero utilizzi in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione (art. 195).

Dato atto che, comunque, l'ente non si trova nelle situazioni di cui al precedente periodo.

Preso atto del fatto che fino a quando l'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione non è stato adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione

Dato atto che nello specifico caso dell'ente non si rende necessario variare l'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione e che, pertanto, non risulta necessario procedere ad apporre un ulteriore vincolo sulle quote libere né tantomeno risulta possibile svincolare alcune somme ricomprese in tale fondo.

Debiti fuori bilancio (art. 194 del Tuel)

Si rileva che i responsabili hanno certificato l'inesistenza di debiti fuori bilancio;

Pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive (principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 punto 6.3)

Non si rilevano pagamenti effettuati dal tesoriere a tale titolo e pertanto non si rendono necessarie variazioni per la regolarizzazione di tali poste.

Verifica dell'andamento dei lavori pubblici (principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 punto 5.3.11)

Come già evidenziato sopra al paragrafo "Equilibrio della gestione di competenza" relazionando della gestione in conto capitale i competenti uffici non hanno segnalato la necessità di apportare variazioni ai cronoprogrammi dei lavori pubblici e di conseguenza ai relativi stanziamenti di bilancio.

Vincoli di finanza pubblica: l'equilibrio di bilancio (art. 1, comma 821, Legge 30.12.2018 n. 145 Finanziaria 2019)

Sulla base dei nuovi vincoli di finanza pubblica contenuti nell'articolo 1, commi da 819 a 830, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), questo ente sarà considerato in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo così come desunto dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione di cui all'allegato 10 del D.Lgs. 118 del 2011.

Ad oggi l'equilibrio è garantito dal rispetto e dal continuo monitoraggio del prospetto previsionale "Bilancio di previsione equilibri di bilancio" (ex all'allegato 9 del D.Lgs. 118 del 2011) allegato ad ogni variazione ivi compresa quella di assestamento e di seguito riportato

BILANCIO ASSESTATO + PROPOSTE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2026 – 2027 - 2028

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028
H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti e per rimborso dei prestiti ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	17.594,37 0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	6.000,00	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	2.889.114,07 0,00	2.788.721,61 0,00	2.745.636,53 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> <i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	2.793.969,44 0,00 12.022,18	2.669.127,61 0,00 11.987,26	2.625.166,53 0,00 12.022,18
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale ⁽⁵⁾ <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)	118.739,00 0,00 0,00	119.594,00 0,00 0,00	120.470,00 0,00 0,00
VF) Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)	0,00	0,00	0,00
O) Equilibrio di parte corrente ⁽³⁾		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento ⁽²⁾	(+)	127.382,82		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	180.018,56	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)	0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	516.868,29	177.700,00	177.700,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	804.269,67 0,00	177.700,00 0,00	177.700,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie ⁽⁵⁾ <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale ⁽⁵⁾ <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
VF) Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	0,00	0,00	0,00
Z) Equilibrio di parte capitale		0,00	0,00	0,00
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine ⁽⁵⁾ <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine ⁽⁵⁾	(-)	0,00	0,00	0,00

di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie ⁽⁵⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
VF) Variazioni attività finanziaria		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (W=O+Z)		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali ⁽⁴⁾				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	17.594,37		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.		-17.594,37	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

(5) Indicare gli stanziamenti di spesa, compreso il correlato FPV.

Castell'Arquato, 20.07.2026

La Responsabile del Servizio Finanziario

Mariarosa Rigolli

